



COMUNE DI CALDIERO

**Statuto**  
**e**  
**Regolamento**  
**della Biblioteca Comunale**  
**“don Pietro Zenari”**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 15 del 26 aprile 2022

## **Indice**

**Art. 1 – Intitolazione e Ubicazione**

**Art. 2 – Finalità del servizio**

**Art. 3 – Commissione biblioteca**

**Art. 4 – Personale della Biblioteca**

**Art. 5 – Risorse Finanziarie**

**Art. 6 – Acquisizione, aggiornamento e revisione del patrimonio bibliotecario**

**Art. 7 – Scarto del materiale**

**Art. 8 – Nuove acquisizioni del materiale bibliotecario**

**Art. 9 – Catalogazione, collocazione, etichettatura e bollatura**

**Art. 10 - Donazione**

**Art. 11 - Consultazione**

**Art. 12 - Lettura in sede e prestito a domicilio**

**Art. 13 – Servizio internet**

**Art. 14 - Servizio riproduzioni**

**Art. 15 - Attività**

**Art. 16 – Norme varie**

## **Art. 1 – Intitolazione e Ubicazione**

Nel Comune di Caldiero la Biblioteca Pubblica Comunale (di seguito Biblioteca) è stata istituita con delibera di C.C. n. 104 del 30/10/1990 ed è intitolata a “Don Pietro Zenari”, poeta vernacolare e parroco di Caldiero della seconda metà dell'Ottocento.

La Biblioteca ha sede in Piazza Vittorio Veneto 42-44, nell'edificio già sede del Municipio.

L'orario di apertura al pubblico della Biblioteca è fissato con provvedimento dell'Organo comunale competente, favorendo l'utilizzo dei servizi da parte di ogni categoria di utenti, compatibilmente con le disponibilità di personale.

L'accesso alla Biblioteca è libero e gratuito.

## **Art. 2 – Finalità del servizio**

La Biblioteca rivolge particolare attenzione alla riscoperta e alla valorizzazione delle culture locali.

La Biblioteca offre a tutti i cittadini la possibilità di:

- accrescere la propria preparazione culturale e professionale;
- favorire la crescita culturale, individuale e collettiva;
- garantire il diritto all'informazione e alla documentazione;
- accedere alla rete Internet.

A tal fine, così come previsto dalle lett. e), j) e k) del punto 4 dell'Art. 3 dello Statuto Comunale vigente:

- mette a disposizione degli utenti il proprio patrimonio bibliotecario e ogni genere di conoscenza e informazione, attraverso il prestito a domicilio o, qualora questo non fosse previsto, la consultazione in sede di tale materiale (libri, periodici, giornali, riviste, pubblicazioni prodotte in ambito locale, cd, dvd, etc.);
- assicura un qualificato servizio di consulenza ai lettori;
- promuove e coordina progetti e manifestazioni culturali finalizzati principalmente alla promozione della lettura;
- organizza direttamente o in collaborazione con altri organismi, dibattiti, conferenze ed ogni altra iniziativa atta a mantenere il proprio compito di accrescimento culturale, informativo e professionale dei cittadini.
- consente agli utenti l'accesso alle reti telematiche previa richiesta scritta con apposito modulo (Allegato C).

Al fine di ampliare e potenziare le funzioni di informazione e documentazione della Biblioteca Comunale, sono auspiccate forme di coordinamento intercomunale attraverso convenzioni e accordi.

La Biblioteca di Caldiero aderisce, tramite convenzione, al Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona (di seguito “SBPvr” o “Sistema”) garantendo ai propri iscritti un qualificato servizio di scambio di informazioni e materiali (prestito inter-bibliotecario) con le altre biblioteche pubbliche aderenti al Sistema.

Il Regolamento del “SBPvr”, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 28 del 02.03.2005 (Allegato A) e la L.R. n. 50 del 05.09.1984 (Allegato B) allegate al presente Statuto-Regolamento ne sono pertanto parte integrante e sostanziale.

I servizi della Biblioteca sono forniti sulla base dell'eguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale.

Nei locali si deve tenere un comportamento rispettoso degli altri e del patrimonio pubblico. Il personale può avvalersi della facoltà di allontanare dalla sede persone che persistono nel mantenere un comportamento molesto, nei casi più gravi presenterà una relazione al Sindaco che avrà la facoltà di escludere, con provvedimento motivato, l'utente all'accesso alla Biblioteca e ai suoi servizi.

### **Art. 3 – Commissione biblioteca**

Per il coordinamento delle attività della Biblioteca è stata istituita, con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 17.12.2018, quale organismo collegiale ritenuto indispensabile ai sensi dell'art. n. 96 del D.Lgs. 267/200 e s.m.i., la "COMMISSIONE BIBLIOTECA" (di seguito Commissione).

La Commissione ha la funzione di gestione delle attività culturali della Biblioteca e di tutte le iniziative utili alla promozione della lettura.

La Commissione è composta da un Presidente, individuato nella figura del Sindaco o da un suo delegato e dall'Assessore alla Cultura, membri di diritto, e da sei membri elettivi: quattro designati dalla maggioranza e due dalla minoranza del Consiglio Comunale.

Il/la bibliotecario/a partecipa alla Commissione senza diritto di voto.

La Commissione resta in carica quanto il Consiglio Comunale che l'ha eletta.

Tutti i componenti della Commissione sono rieleggibili.

La Commissione, nella prima riunione convocata dal Sindaco, eleggerà al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario, con ruolo di verbalizzante delle riunioni.

Il Presidente convoca la Commissione ogni qualvolta lo reputi necessario, almeno una volta al trimestre, oppure su richiesta di almeno quattro membri. Le riunioni della Commissione sono valide qualora siano presenti almeno quattro membri.

La Commissione ha i seguenti scopi:

- diffondere lo studio e la conoscenza della storia caldiere, della vita del passato della comunità locale, delle sue tradizioni popolari, del folklore, nonché dell'artigianato, delle attività agricole, dell'arte, del paesaggio, dell'ambiente rurale, dei vari aspetti naturalistici e antropici del territorio in relazione al contesto più generale del comprensorio provinciale e regionale, attraverso la realizzazione di autonome ricerche secondo il metodo interdisciplinare nell'ambito storico, antropologico, religioso, sociologico, geografico, statistico, linguistico, musicale etc., anche avviando collaborazioni con Istituzioni Universitarie e di Cultura;
- supportare la Biblioteca con la segnalazione, ai fini dell'acquisto, di testi e/o materiale librario di particolare interesse offerto dal mercato;
- promuovere, in collaborazione con le istituzioni scolastiche locali, percorsi educativi volti alla conoscenza della realtà locale e del suo patrimonio storico, antropologico, religioso, artistico;
- promuovere anche in collaborazione con altri Enti e/o Associazioni, manifestazioni pubbliche culturali e attività di ricerca storica, sociale, etnografica, antropologica e comunque riguardanti il territorio caldiere, la sua comunità, i concittadini illustri, le arti, le tradizioni religiose, la cultura etc.;
- organizzare, eventi culturali sugli esiti dell'attività e della ricerca della Commissione stessa e presentazione di pubblicazioni di carattere storico-sociale, letterario e scientifico;
- supportare giovani studenti e studiosi nelle ricerche storiche locali;
- supportare cittadini residenti e non residenti (anche stranieri) nella ricerca di notizie sugli avi o sui parenti caduti in guerra.

La Commissione propone un programma semestrale, comprensivo di previsione di spesa, da sottoporre per approvazione alla Giunta Comunale.

### **Art. 4 – Personale della Biblioteca**

Il Comune assicura il funzionamento della Biblioteca attraverso proprio personale o mediante appalto di servizio, convenzioni, personale volontario e altre modalità consentite dalla normativa vigente in materia.

Il personale conforma il proprio comportamento e servizio al più efficace soddisfacimento delle esigenze informative dell'utenza e tende a stabilire rapporti di collaborazione con gli utenti.

### **Art. 5 – Risorse Finanziarie**

Il Comune assicura, in base alla disponibilità del bilancio Comunale, il servizio della Biblioteca assicurando la dotazione di attrezzature, di arredi idonei, di servizi di sicurezza e pulizia anche attraverso convenzioni o contribuzioni di Enti e terzi.

### **Art. 6 – Acquisizione, aggiornamento e revisione del patrimonio bibliotecario**

L'acquisizione di nuovi libri è garantita annualmente dal Comune sulla base delle disponibilità del bilancio Comunale.

Il/la bibliotecario/a ha il dovere di tenere sempre aggiornato il patrimonio bibliotecario, acquisendo nuovi materiali e scartando quelli ormai obsoleti, deteriorati o di scarso interesse per l'utenza.

### **Art. 7 – Scarto del materiale**

Il materiale bibliotecario che, secondo le competenze del Bibliotecario, risulta deteriorato o di scarso interesse per l'utenza e che non riveste carattere di rarità e/o di pregio viene avviato allo scarto con provvedimento del Responsabile dell'Area competente del Comune. Tale disposizione, come previsto dalla normativa, non necessita dell'autorizzazione regionale ex art.10 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Lo scarto del materiale bibliotecario, successivamente al succitato provvedimento e previa accurata catalogazione, una volta raggiunta una adeguata quantità può essere destinato ad altra istituzione culturale o mandato al macero.

### **Art. 8 – Nuove acquisizioni del materiale bibliotecario**

La Biblioteca acquisisce il materiale librario tramite il Comune o attraverso donazioni di cui all'art. 10.

Gli utenti possono suggerire alla Biblioteca l'acquisto di materiale di interesse:

- segnalandolo direttamente al personale della Biblioteca;
- attraverso l'apposita sezione presente sul sito del SBPvr;

La Biblioteca cercherà, in base alla programmazione di acquisizione, di soddisfare le richieste dell'Utenza.

### **Art. 9 – Catalogazione, collocazione, etichettatura e bollatura**

#### **CATALOGAZIONE**

Con l'adesione della biblioteca comunale al SBPvr, la catalogazione avviene, tramite mezzi informatici, sul sistema di gestione Clavis, nelle sue diverse versioni.

Nel caso in cui non esista la "notizia" a cui collegare il materiale, sarà cura del tecnico di biblioteca crearne il più possibile accurata e dettagliata. In caso in cui la "notizia" sia già presente, il tecnico di biblioteca prosegue con la catalogazione nelle sue diverse fasi.

## COLLOCAZIONE

Il materiale di nuova acquisizione viene destinato ad una precisa collocazione, in base alla tipologia di materiale, all'argomento trattato e alle sezioni presenti in biblioteca. La collocazione viene segnata a matita nell'angolo superiore destro del risguardo del libro (prima pagina bianca). Immediatamente dopo il libro viene registrato su Clavis, il qual assegna automaticamente al materiale un numero inventariale che identifica la biblioteca proprietaria.

In occasione di revisioni e aggiornamenti del patrimonio bibliotecario, la collocazione può subire variazioni.

## ETICHETTATURA

In seguito alla collocazione si procede con l'etichettatura del libro. Sono previste due etichette: una esterna per il dorso del libro e una interna per il risguardo. Nella prima vengono riportati:

- la biblioteca proprietaria, la collocazione e il numero di inventario, nonché la sigla del SBPvr;
- nella seconda si trovano titolo ed intestazione del libro, codice a barre e numero di inventario.

Per i libri che fanno parte del settore "ragazzi" (R), le etichette riportano simboli colorati, che indicano la tipologia di libro e facilitano la loro autonomia nella scelta delle letture.

## BOLLATURA

Infine, il libro viene timbrato con il timbro della Biblioteca Comunale di Caldiero. I timbri si collocano nel verso del frontespizio e nell'ultima pagina del libro, ad esclusione degli indici. Il timbro va poi posto anche su una serie di pagine numerate, ad intervalli di cento pagine. Lo stesso timbro va apposto anche su ciascuna tavola fuori testo. Il timbro va impresso in modo da non rovinare o impedire la lettura del materiale.

## **Art. 10 - Donazione**

La Biblioteca può ricevere donazioni di libri, o altro materiale (cd, dvd, riviste, ecc.), da parte di enti o privati, purché siano in ottimo stato e lo spazio per la loro conservazione sia adeguato. A tale scopo, le donazioni di materiale vengono visionate e cernite da personale della biblioteca.

Il soggetto che effettui una donazione di materiale alla biblioteca dovrà firmare il modulo predisposto dal SBPvr per le donazioni. Non sono accettate donazioni di testi scolastici.

I materiali ricevuti come donazione possono essere:

- inseriti nel catalogo e nel patrimonio bibliotecario, qualora la Biblioteca ne sia sfornita e si ritenga il materiale di interesse;
- messi a disposizione, attraverso il sistema Clavis, di altre biblioteche, qualora la Biblioteca sia già in possesso dei materiali in questione,
- registrati come "Bookcrossing" e messi a disposizione del pubblico secondo i criteri del Bookcrossing;
- destinato anche allo scarto qualora il materiale non fosse adeguato agli scopi della biblioteca.

Al momento della donazione l'utente verrà comunque informato di tali possibilità e potrà decidere liberamente se procedere con la donazione.

## **Art. 11 - Consultazione**

La consultazione in sede delle opere collocate a scaffale aperto è libera.

L'utente, previa esibizione di un documento di riconoscimento legalmente valido all'addetto, che

provvederà alla sua registrazione, consulta liberamente i libri ed il materiale documentario, ad eccezione di quello raro e di pregio, la cui visione può avvenire previa richiesta scritta, in particolari condizioni di vigilanza e di controllo da parte del personale addetto.

I libri ed il materiale avuti in consultazione devono essere tenuti con cura; è fatto assoluto divieto di apporre segni o scritti sugli stessi.

I ragazzi in età prescolare e in età della scuola dell'obbligo consultano liberamente solo il materiale collocato nelle sezioni ad essi appositamente riservate. La consultazione dell'altro materiale è consentita, se indispensabile, solo con l'assistenza di parenti adulti o del personale della biblioteca. Sono esclusi dalla consultazione tutti i materiali non inventariati non bollati né numerati.

## **Art. 12 - Lettura in sede e prestito a domicilio**

I lettori devono:

- tenere con cura i libri ed il materiale documentale multimediale;
- non devono segnare né annotare a matita, né tantomeno a penna, libri e documenti cartacei;
- in Biblioteca devono tenere un contegno decoroso e rispettoso e nella sala di lettura osservare il silenzio.

L'utente che ripetutamente ed intenzionalmente arrechi gravi danneggiamenti al patrimonio della Biblioteca ne viene escluso dalla frequenza con decisione del Bibliotecario-Responsabile della Biblioteca ed è tenuto al risarcimento del danno.

Il Bibliotecario effettua il servizio di prestito ed inter-prestito secondo le norme previste dal Regolamento SBPvr.

E' fatto divieto dare in lettura in sede o in prestito a domicilio pubblicazioni non ancora registrate, timbrate, catalogate, collocate o schedate; è altresì fatto divieto dare in prestito le opere in solo consultazione.

Se alla scadenza del termine del prestito, e dopo il ricevimento del/i sollecito/i, il lettore non restituisce i testi o il materiale documentale multimediale preso in prestito, questi viene sospeso dall'accesso al servizio di prestito secondo quanto previsto dal Regolamento SBPvr.

Nel caso in cui l'utente danneggi o smarrisca il materiale bibliografico o documentale ricevuto in prestito si applica la norma prevista dal Regolamento SBPvr.

## **Art. 13 – Servizio internet**

In Biblioteca è accessibile il servizio internet da utilizzare per ricerche catalografiche e bibliografiche nonché per approfondimenti di studio e ricerca. Gli utenti minorenni utilizzano internet in Biblioteca in presenza di un adulto (genitore o parente) loro responsabile o del personale in servizio in Biblioteca.

## **Art. 14 - Servizio riproduzioni**

Non è consentita la fotocopiatura in sede del materiale documentario della Biblioteca, nonché la riproduzione delle fonti informative disponibili su supporto digitale, né l'utilizzo delle attrezzature della Biblioteca per la riproduzione di materiale proprio.

## **Art. 15 - Attività**

La Biblioteca organizza incontri, dibattiti e altre manifestazioni culturali legate alla presentazione di opere letterarie, ai temi della lettura e dell'informazione finalizzate alla promozione dei propri servizi. Organizza incontri di formazione per gli adulti, laboratori creativi e corsi rivolti alla

cittadinanza.

In considerazione delle particolari esigenze dell'utenza più giovane, la Biblioteca organizza attività e servizi specifici, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed educative, rivolti ai bambini e ai ragazzi, a partire dalla prima infanzia fino alla fine dell'obbligo scolastico. Le attività, programmate in considerazione delle diverse fasce d'età, hanno il fine di promuovere la lettura e di sviluppare l'autonomia di scelta e lo sviluppo delle capacità espressive, critiche e conoscitive dei bambini e dei ragazzi.

### **Art. 16 – Norme varie**

Il rispetto del presente Regolamento è fatto d'obbligo ad ogni utente che utilizzi il servizio di Biblioteca.

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della Deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale e verrà trasmesso al "Servizio SBPvr".

Gli aggiornamenti al presente Regolamento dovranno essere approvati dal Consiglio Comunale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al Regolamento del Sistema Bibliotecario della Provincia di Verona e alle norme statali e regionali in materia di biblioteche.

Il presente Statuto e Regolamento della Biblioteca sostituisce, a tutti gli effetti, quello precedentemente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30.10.1990.



# REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPvr)

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 del 2 marzo 2005

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 – Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Sistema bibliotecario della Provincia di Verona, che in prosieguo assume la sigla SBPvr.
2. Il SBPvr è un servizio della Provincia di Verona che consiste nel collegamento in rete delle biblioteche dei comuni del territorio provinciale convenzionati, al fine di condividere il patrimonio bibliografico e migliorare il livello qualitativo dei servizi da rendere all'utenza finale.
3. Ai fini del presente regolamento, si intende:
  - a) per "Provincia": la Provincia di Verona;
  - b) per "biblioteche": le biblioteche dei comuni che aderiscono al SBPvr;
  - c) per "SBPvr" o "sistema": il Sistema bibliotecario della Provincia di Verona;
  - d) per "Comitato": il Comitato delle attività progettuali e del servizio di gestione;
  - e) per "Centro Servizi": la società affidataria del servizio per conto della Provincia;
  - f) per "OPAC": il catalogo bibliografico in linea.

## TITOLO II

### GLI UTENTI

#### Art. 2 - Iscrizione

1. Gli iscritti presso ciascuna biblioteca sono utenti di tutte le biblioteche aderenti al SBPvr.
2. Le biblioteche devono verificare all'atto dell'iscrizione che i loro utenti siano residenti o domiciliati nella provincia di Verona.

3. Le biblioteche all'atto dell'iscrizione ricevono dall'utente una dichiarazione di presa visione e di accettazione delle disposizioni del presente regolamento.

#### Art. 3- Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione al SBPvr avviene, attraverso la registrazione dei dati dell'utente nel sistema informatico SBPvr, presso la sede della biblioteca ed è curata dal personale responsabile della biblioteca stessa.

2. Spetta al responsabile della biblioteca verificare l'identità dell'iscritto, la sua residenza ed eventualmente il suo domicilio, nonché verificare e registrare le eventuali variazioni.

3. L'utente per l'iscrizione dichiara, sotto la personale responsabilità, i seguenti dati personali:

a) nome e cognome

b) data di nascita

c) residenza ed eventuale domicilio

d) recapito telefonico

4. Per gli utenti minori di anni 14 è richiesta la sottoscrizione per accettazione della persona che esercita la patria potestà.

5. Gli utenti hanno facoltà di comunicare, all'atto dell'iscrizione, anche i seguenti dati:

a) professione

b) titolo di studio

c) indirizzo di posta elettronica

6. Tutti i dati relativi agli utenti sono visibili solamente dall'utente medesimo e dagli operatori del sistema e sono tutelati secondo quanto previsto dalla legge in materia di protezione dei dati personali.

7. L'utente ha facoltà di descrivere un proprio profilo di interesse, in base al quale il sistema provvede a comunicargli (attraverso e-mail) informazioni relative ad eventuali nuove accessioni bibliografiche riferite agli ambiti di interesse scelti.

8. A ciascun utente SBPvr è attribuito direttamente dal sistema un login (username e password) per accedere al SBPvr via Internet. L'utente può modificare autonomamente la propria password di accesso e ne assume la responsabilità della conservazione e del corretto utilizzo.

#### Art. 4 - Rilascio e utilizzo della tessera di iscrizione

1. All'atto dell'iscrizione all'utente è rilasciata una tessera di iscrizione personale, con la quale può accedere a tutti i servizi del SBPvr descritti nella Carta dei Servizi, presso una delle sedi delle biblioteche o direttamente attraverso Internet.

2. In caso di smarrimento della tessera, l'utente può richiedere al responsabile di una delle biblioteche del sistema il rilascio di una nuova tessera. Il rilascio è subordinato alla verifica dell'identità del richiedente, alla modifica della password di accesso e al rimborso del costo della tessera.

### TITOLO III

#### IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO

##### Art. 5 - Materiale acquisito e conservato dalle biblioteche del SBPvr

1. Le biblioteche acquisiscono nel SBPvr:

- a) le pubblicazioni a stampa;
- b) i dattiloscritti, tesi di laurea e di dottorato;
- c) i manoscritti antichi e moderni aventi sufficiente valore storico, letterario o documentario;
- d) i manifesti e materiale iconografico;
- e) il materiale cartografico;
- f) gli spartiti musicali a stampa o manoscritti;
- g) i documenti in formato elettronico ed altre risorse elettroniche;
- h) le audioregistrazioni e videoregistrazioni;
- i) la grafica (materiale fotografico, disegni, stampe, ecc.);
- j) le microforme;
- k) gli oggetti multimediali;
- l) gli oggetti di interesse culturale, artistico o di design;
- m) i giochi e materiale ricreativo.

2. Il materiale di cui al comma 1 è incluso nel Catalogo Collettivo SBPvr.

3. Le biblioteche inoltre acquisiscono e conservano materiale archivistico e documentario per il quale non siano obbligati alla conservazione gli uffici pubblici.

4. Le biblioteche possono acquisire materiale per donazione o lascito; in tale caso il materiale è trattato secondo le normali procedure di catalogazione, fruizione, conservazione e scarto previste dal SBPvr, senza vincoli di altra natura, a meno che tali vincoli imposti dal donatore non siano preventivamente accettati dal comune della biblioteca e comunicati per iscritto al SBPvr presso la Provincia.

##### Art. 6 - Disponibilità del patrimonio per l'utenza

1. Il patrimonio bibliografico delle biblioteche aderenti è a disposizione degli utenti del SBPvr.
2. La disponibilità del patrimonio si realizza:
  - a) attraverso la consultazione solo presso le sedi delle biblioteche, per il materiale escluso dal prestito;
  - b) attraverso il prestito agli utenti del sistema presso la sede di ciascuna biblioteca;
  - c) attraverso il prestito interbibliotecario, gratuito, tra le biblioteche del sistema;
  - d) attraverso le riproduzioni, nelle modalità e nei limiti consentiti dalla legge.

## TITOLO IV

### IL SERVIZIO DI PRESTITO

#### Art. 7 - Punti di prestito

1. Ogni biblioteca è un punto di prestito per gli utenti del sistema per tutto il materiale presente all'interno del sistema stesso. Qualsiasi utente del Sistema è riconosciuto dalle biblioteche come proprio utente a tutti gli effetti.
2. Il materiale richiesto in prestito da un utente in una biblioteca, ma posseduto da un'altra biblioteca del sistema, è reso disponibile gratuitamente attraverso la procedura di prestito interbibliotecario. L'inoltro di una richiesta di prestito interbibliotecario può essere fatta solo attraverso un operatore di una delle biblioteche aderenti al SBPvr.

#### Art. 8 – Materiale escluso dal prestito a domicilio

1. Sono esclusi dal prestito:
  - a) i manoscritti e dattiloscritti;
  - b) il materiale sottoposto a vincoli giuridici;
  - c) il materiale soggetto a particolari vincoli di protezione e conservazione;
  - d) il materiale in precario stato di conservazione, e comunque edito anteriormente all'anno 1900;
  - e) i periodici sia a fascicoli che rilegati a volume; alcuni periodici, a giudizio del bibliotecario, possono essere ammessi al prestito, tranne l'ultimo fascicolo dell'annata corrente;
  - f) le tesi di laurea o di dottorato;
  - h) le opere di consultazione generale, ivi compresi i dizionari, le enciclopedie, i repertori catalografici e bibliografici ed altro materiale di rilevanza bibliografica o di frequente consultazione, in rapporto alla specificità delle raccolte.

#### Art. 9 - Materiale in consultazione

1. Il prestito di materiale edito anteriormente all'anno 1900, di altro materiale dattiloscritto, o manoscritto e di materiale raro o di pregio, è effettuato in sola consultazione presso la sede in cui è conservato il documento. Tale materiale è indicato nell'OPAC come "disponibile solo in consultazione".

#### Art. 10 - Prestito delle nuove accessioni

1. Le nuove accessioni delle biblioteche (acquisti, donazioni ecc.), limitatamente ad un periodo di tre mesi dalla data di acquisizione, sono ammesse al prestito per gli utenti del SBPvr, solo presso la sede della biblioteca; dopo tale periodo il materiale è disponibile anche al prestito interbibliotecario.

2. Le nuove accessioni delle biblioteche sono indicate in OPAC come "disponibili al prestito locale", e dopo tre mesi dalla catalogazione "disponibili al prestito". Il bibliotecario può rendere tale materiale "disponibile al prestito" anche prima della scadenza dei tre mesi.

#### Art. 11 - Durata del prestito e numero unità bibliografiche ammesse al prestito

1. Il prestito del materiale bibliografico a stampa dura trenta giorni.

2. Il prestito delle videoregistrazioni, audioregistrazioni, risorse elettroniche, fascicoli e altri supporti non cartacei dura otto giorni.

3. L'utente può ottenere a prestito, da tutte le biblioteche del sistema, contemporaneamente non più di cinque unità bibliografiche. Deroghe a tale limite sono ammesse, a discrezione del bibliotecario solo per motivi di studio.

4. Il prestito può essere prorogato di altri trenta giorni per il materiale bibliografico a stampa e di altri otto giorni per le videoregistrazioni, le audioregistrazioni, le risorse elettroniche, fascicoli e gli altri supporti non cartacei. E' consentita una sola proroga. La domanda di proroga può essere effettuata anche telefonicamente prima della data di scadenza.

5. Se il documento in prestito è stato prenotato da un altro utente del sistema, il prestito non può essere prorogato.

#### Art. 12 - Prenotazione del prestito

-

1. Un documento a prestito può essere prenotato dall'utente. Quando il documento rientra e diventa disponibile, l'utente che ha prenotato viene avvisato, anche attraverso posta elettronica.

2. Se un utente che ha prenotato il libro non lo richiede a prestito entro quattro giorni dal rientro, la prenotazione è cancellata.

## Art. 13 - Danneggiamento o smarrimento di documenti in prestito

1. L'utente che restituisce danneggiato o smarrisce un documento ricevuto in prestito, provvede al suo reintegro o alla sua sostituzione. La sostituzione, a giudizio del responsabile della biblioteca, può avvenire con altro esemplare della stessa edizione, con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza e di analoga veste tipografica o, se ciò non sia possibile, al versamento di una somma indicata dal responsabile, non inferiore al valore commerciale del documento stesso.

## TITOLO V

### DISABILITAZIONE DAL SBPvr – ESCLUSIONE DAL PRESTITO

#### Art. 14 – Disabilitazione ed esclusione

1. L'utente è disabilitato dal SBPvr nei seguenti casi:

a) quando chiede la cancellazione dal sistema con una comunicazione sottoscritta ed indirizzata al responsabile di una delle biblioteche aderenti al sistema;

b) quando cede la propria tessera a terzi o permette a terzi l'uso del sistema da remoto;

c) quando danneggia o smarrisce un documento e non lo reintegra con le modalità previste dall'articolo 13 del presente regolamento;

2. Se un utente non riconsegna entro la scadenza il documento ricevuto a prestito, non può accedere ad altri prestiti fino alla riconsegna del documento stesso.

3. L'utente che ripetutamente ed intenzionalmente danneggi documenti bibliografici, strumentazioni del SBPvr, ambienti e strumentazioni delle biblioteche, su segnalazione del responsabile della biblioteca, è escluso dalla frequenza di tutte le biblioteche del SBPvr, è segnalato all'Ufficio centrale per i beni librari le istituzioni culturali e l'editoria per l'eventuale adozione del provvedimento di esclusione da tutte le biblioteche pubbliche statali.

## TITOLO VI

### RISORSE

#### Art. 15 - Risorse

1. Alle biblioteche del SBPvr la Provincia fornisce in comodato d'uso, secondo quanto indicato nelle singole convenzioni:

a) le postazioni di lavoro (PdL);

b) la connettività internet sulle PdL assegnate;

- c) la rete locale (L.A.N.) per le P.d.L., opere murarie escluse;
- d) le smart card da assegnare agli operatori del SBPvr individuati dalla Provincia;
- e) le smart card e memory card da destinare agli utenti del SBPvr;
- f) uno o più lettori di smart card per ciascuna biblioteca;
- g) una casella di posta elettronica certificata.

2. I comuni delle biblioteche convenzionate sono responsabili dell'utilizzo e della corretta conservazione dell'attrezzatura affidata.

3. La destinazione a fini diversi, rispetto alle attività previste dal SBPvr del materiale indicato al precedente comma 1, è causa di risoluzione della convenzione di adesione della biblioteca al SBPvr.

#### Art. 16 - Nuove acquisizioni

1. Gli acquisti sono affidati al "Centro servizi". La liquidazione e il pagamento delle relative fatture sono disposti dai comuni delle biblioteche convenzionate, titolari del materiale acquistato.

2. Ciascun comune può riservare una quota fino al 20 % dell'importo destinato annualmente alle nuove acquisizioni, al fine di provvedere nell'esercizio di riferimento ad acquisti diretti, su fornitori individuati autonomamente, relativi ad aree di approfondimento o di specializzazione, all'aggiornamento o all'acquisizione di grandi opere, alle pubblicazioni locali.

3. Il Centro Servizi effettua la catalogazione di tutto il materiale acquistato. A tal fine i documenti provenienti da forniture dirette, come indicato al comma 2, accompagnati da copia delle fatture o dei relativi scontrini fiscali, sono inviati al Centro per la catalogazione muniti di bollatura e privi di inventario.

4. I comuni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, adottano idoneo provvedimento di assunzione dell'impegno di spesa, relativo allo stanziamento annuale da destinare agli acquisti dei volumi per il tramite del Centro Servizi.

#### Art. 17 - Aree di specializzazione

1. Per favorire la diversificazione del patrimonio documentale e la presenza nel SBPvr di pubblicazioni di difficile reperibilità, le biblioteche hanno facoltà di individuare un ambito di approfondimento.

2. L'informazione relativa al settore di approfondimento è riportata, su richiesta del comune titolare, nelle notizie relative alla biblioteca, pubblicate sul portale del SBPvr.

3. Nella misura di non più di un'area per singola biblioteca, gli ambiti di approfondimento, purché riferiti a saggistica relativa ad argomenti specifici, possono essere riconosciuti come aree di specializzazione.

4. La qualificazione di cui al comma 3 compete al Comitato, sulla base di una relazione trasmessa dalla biblioteca titolare della collezione.

## Art. 18 - Risorse umane

1. I comuni che gestiscono le biblioteche convenzionate assicurano di dotare la biblioteca di personale in numero adeguato e con i requisiti professionali previsti dalla normativa regionale di riferimento.

## Art.19 - Password e livelli di autorità

1. L'accesso degli operatori delle biblioteche alle procedure del SBPvr avviene attraverso apposita password.

2. Le password sono assegnate individualmente agli operatori da parte del Centro Servizi ed utilizzate per l'espletamento delle procedure inerenti l'erogazione dei servizi del SBPvr e sono disattivate con il cessare del rapporto di servizio tra l'operatore titolare e la biblioteca di riferimento.

3. Se una password è utilizzata da più persone, il Centro Servizi procede d'ufficio alla disabilitazione; nei casi reiterati di utilizzo plurimo il Comitato propone alla Provincia la sospensione dai servizi del SBPvr della biblioteca di riferimento e la risoluzione della convenzione.

4. Il Centro Servizi, in ragione dell'organizzazione del lavoro, attribuisce al personale in servizio presso le biblioteche diversi livelli di operatività.

5. Il Centro Servizi nomina "Incaricati del trattamento", ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, tutti gli operatori delle biblioteche dotati di password.

## Art. 20 - Ingresso di nuove biblioteche

1. La Provincia ha facoltà di ammettere nel SBPvr altre biblioteche, anche appartenenti a fondazioni o associazioni senza fini di lucro (ONLUS), definendo con gli ulteriori comuni o enti titolari gli eventuali oneri a loro carico, le modalità d'ingresso e i servizi da attivare.

2. L'ammissione al SBPvr assicura il recupero nel catalogo collettivo delle catalogazioni delle nuove biblioteche, purché prodotte in formato elettronico, secondo gli standard di settore e con un software dotato di uscita Unimarc.

3. La scelta delle nuove biblioteche da ammettere nel SBPvr è effettuata sulla base dei dati forniti dalle biblioteche medesime, tenendo in considerazione la diffusione del SBPvr sul territorio provinciale, i livelli di funzionamento e le caratteristiche delle singole strutture, con particolare riferimento alle risorse umane assegnate, all'orario di apertura, alla consistenza delle raccolte e alla superficie delle singole biblioteche.

## TITOLO VII

### I SERVIZI

#### Art. 21 – Servizi



1. L'erogazione dei servizi del SBPvr avviene con la registrazione degli utenti e delle relative transazioni nelle modalità indicate e attraverso i programmi forniti dal SBPvr.
2. A garanzia dell'utente per i servizi del SBPvr è vietato effettuare nelle singole biblioteche, gestioni locali separate.
3. Il ripetersi di infrazioni nella gestione centralizzata del servizio, venendo meno i presupposti che stanno alla base del SBPvr, è causa di risoluzione della convenzione tra Provincia e comune titolare della biblioteca.

#### Art. 22 - Orario di apertura

1. Le biblioteche garantiscono un'apertura al pubblico di almeno 12 ore settimanali, interamente effettuata con il personale qualificato, o del maggior numero di ore stabilito dalla legge regionale vigente nel tempo in materia.
2. L'orario di apertura è pubblicato nello spazio dedicato a ciascuna biblioteca all'interno del Portale SBPvr.

#### Art. 23 - Obiettivi di miglioramento

1. Le biblioteche, con il supporto del Comitato, predispongono annualmente, entro il mese di febbraio, un piano contenente gli obiettivi di miglioramento, in misura non superiore a tre, da perseguire concretamente in quell'anno.
2. Gli obiettivi tengono conto degli standard di funzionamento di ciascuna biblioteca ed orientano al progressivo miglioramento qualitativo dei servizi da erogare nell'ambito del SBPvr, in una logica di cooperazione e reciprocità.
3. I piani con gli obiettivi delle biblioteche ed i report finali sono valutati dal Comitato che, sulla base dei risultati raggiunti, formula delle proposte operative alla Provincia in merito alla composizione e agli ulteriori sviluppi del SBPvr.

**Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 (BUR n. 41/1984)**  
**NORME IN MATERIA DI MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI DI ENTI LOCALI O**  
**DI INTERESSE LOCALE.**

*Titolo I*  
*Oggetto e finalità della legge*

**Art. 1 - (Principi generali).**

La Regione del Veneto promuove e disciplina le attività riguardanti le strutture di conservazione dei beni culturali, con particolare riferimento ai musei, alle biblioteche e agli archivi, per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale della comunità regionale.

**Art. 2 - (Ambiti, destinatari e modalità d' intervento)**

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello articolo precedente la Regione:

- a) sostiene l'attività dei musei, delle strutture di conservazione di beni culturali di natura artistica, bibliografica e archivistica di riconosciuta importanza, favorendone la valorizzazione e la fruizione pubblica;
- b) promuove l'istituzione di musei di Enti locali, favorisce lo sviluppo e il coordinamento degli stessi e di quelli di interesse locale aperti al pubblico;
- c) coordina l'organizzazione di mostre di interesse artistico o scientifico da parte di Enti locali, di biblioteche o musei di riconosciuto interesse locale;
- d) promuove l'istituzione di biblioteche di Enti locali, favorisce lo sviluppo e il coordinamento delle stesse e di quelle di interesse locale aperte al pubblico;
- e) tutela i beni archivistici esistenti presso gli Enti locali promuovendone la più opportuna amministrazione e favorisce la conservazione dei beni archivistici di interesse locale e la loro fruizione pubblica;
- f) promuove iniziative culturali e l'organizzazione di mostre di interesse artistico o scientifico direttamente, di norma in collaborazione con altri enti o per affidamento.

**Art. 3 - (Compiti)**

Le istituzioni di cui al precedente articolo 2, per acquisire titolo alla corresponsione dei contributi annuali, devono concorrere alla promozione culturale della comunità veneta, favorendo la partecipazione dei cittadini, anche costituiti in libere associazioni.

Esse assumono il compito di:

- a) garantire la conservazione e l'incremento delle proprie collezioni;
- b) ricercare e acquisire documenti e oggetti che abbiano attinenza, a qualunque titolo, con il patrimonio culturale della Regione;
- c) assicurare la fruizione pubblica del materiale;
- d) programmare e adottare iniziative di ricerca scientifica e di attività didattica che contribuiscano alla conoscenza del patrimonio culturale;
- e) collaborare con le strutture scolastiche e gli Enti culturali al fine di favorire e promuovere l'informazione, il dibattito e la ricerca;
- f) svolgere una funzione propria e particolare per elaborare la storia delle forme e delle strutture del territorio.

Per lo svolgimento dei propri compiti le Istituzioni di cui al precedente art. 2 devono esercitare il servizio pubblico in modo continuo ed essere dotate di personale professionalmente qualificato.

*Titolo II*  
*Istituzioni di rilevante importanza regionale*

**Art. 4 - (Riconoscimento)**

La Regione Veneto riconosce la rilevante importanza delle istituzioni elencate nell'[allegato A](#)) alla presente legge e ne favorisce l'attività mediante l'erogazione di un contributo annuo.

L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con apposito provvedimento del Consiglio regionale.

#### **Art. 5 - (Documentazione delle attività)**

Le Istituzioni di cui al precedente articolo sono tenute a presentare alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta anche ai fini della determinazione dell'entità del contributo da concedere per l'anno successivo.

Entro la stessa data dette istituzioni presentano anche il programma dell'attività per l'anno successivo.

### *Titolo III Musei*

#### **Art. 6 - (Funzioni amministrative regionali)**

Nel presente titolo sono disciplinate le funzioni amministrative regionali relative a:

- a) musei di Enti locali o di interesse locale, storici artistici, etnografici, naturalistici;
- b) complessi ed edifici monumentali di proprietà di Enti locali o di interesse locale assimilati o assimilabili, per destinazione, a istituti museali;
- c) raccolte di notevole interesse storico, artistico, naturalistico di Istituti, Fondazioni ed Enti di interesse locale operanti nel territorio regionale.

#### **Art. 7 - (Istituzione di nuovi musei di Enti locali)**

Gli Enti locali provvedono a istituire i musei da essi dipendenti. La concessione dei contributi di cui all'[art. 19](#) può essere deliberata, per musei di Enti locali istituiti dopo l'entrata in vigore della presente legge, solo qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) proprietà dell'immobile da adibire a museo;
- b) rilevante valore culturale delle collezioni da esporre, accertato dalla Commissione di cui all'[art. 20](#);
- c) nulla osta della Sovrintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

Al fine di acquisire il parere di cui al punto b) del precedente comma, l'Ente interessato dovrà inoltrare la necessaria documentazione al Presidente della Giunta regionale.

Copia della deliberazione istitutiva, munita dell'attestazione di esecutività, dovrà essere inviata al Presidente della Giunta regionale.

#### **Art. 8 - (Obblighi degli Enti locali)**

Gli Enti locali provvedono nei limiti delle loro disponibilità di bilancio ad assicurare il funzionamento dei loro musei stanziando le somme necessarie alla loro gestione, al loro sviluppo, alle spese relative al personale, ai locali e alle attrezzature, ai servizi e all'attuazione dei programmi di ricerca, di animazione e di attività culturale.

Gli Enti locali proprietari sono tenuti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad approvare il regolamento dei loro Istituti museali che disciplini, tra l'altro, i titoli, le funzioni e le responsabilità del personale addetto.

I Direttori e i Conservatori devono essere provvisti di diploma di laurea; i Conservatori di musei minori almeno di diploma di Scuola Media Superiore. Sono comunque fatte salve le posizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 9 - (Dichiarazione dell'interesse locale)**

La Giunta regionale, sentito il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio e della Commissione Consultiva di cui all'[art. 20](#) della presente legge, può dichiarare di interesse locale e pertanto ammissibili ai contributi di cui al successivo art. 19, raccolte o collezioni culturalmente significative di proprietà di soggetti diversi da Enti locali territoriali delle quali sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico. Tale dichiarazione avviene su richiesta dei soggetti proprietari.

La richiesta dei soggetti proprietari deve essere corredata da:

- a) dichiarazione di proprietà dell'immobile o dichiarazione circa la disponibilità dello stesso per un periodo non inferiore ad anni venti, con impegno, in ogni caso, a garantirne la fruizione

pubblica; (i)

- b) planimetria dei locali di esposizione;
- c) planimetria della zona di insediamento dell'immobile;
- d) relazione tecnico - scientifica sul materiale da esporre;
- e) nulla - osta della Sovrintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici.

Alle raccolte di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3.

#### **Art. 10 - (Classificazioni dei musei)**

I musei di Enti locali, a secondo della natura, della entità delle loro collezioni e in rapporto all'attività svolta, vengono ripartiti nelle seguenti quattro categorie:

- musei multipli;
- musei grandi;
- musei medi;
- musei minori.

I musei vengono classificati dalla Giunta regionale sentita la Commissione di cui all'[art. 20](#) della presente legge.

#### **Art. 11 - (Musei multipli e grandi)**

I musei multipli e grandi devono essere dotati di:

- a) un direttore;
- b) almeno due conservatori;
- c) servizi di biblioteca, fototeca, laboratori di restauro o di preparazione.

Il direttore coordina l'attività complessiva del museo e ne è responsabile.

Il conservatore cura le attività di raccolta, di conservazione, di studio e di didattica riguardanti specifici settori del museo.

#### **Art. 12 - (Musei medi)**

I musei medi devono essere dotati di almeno un conservatore.

Se il conservatore è uno solo, cura e coordina l'attività complessiva del museo e ne è responsabile.

Se i musei hanno più di un conservatore, uno di essi assume la responsabilità complessiva di cui al comma precedente.

#### **Art. 13 - (Musei minori)**

I musei minori, se mancano di un conservatore proprio, devono essere dotati di un conservatore in comune con altri musei. A tal fine gli Enti locali interessati possono consorzarsi tra di loro oppure stipulare convenzioni con Enti locali proprietari di museo medio, grande o multiplo per utilizzare il servizio di conservatorato.

In entrambi i casi il conservatore svolge le funzioni previste dal secondo comma dell'articolo precedente.

#### **Art. 14 - (Variazione al patrimonio)**

Qualsiasi variazione del patrimonio storico - artistico - etnografico e naturalistico dovrà essere segnalata al Dipartimento regionale competente per materia. In caso di furto dovrà essere trasmessa agli stessi uffici comunicazione scritta corredata da copia della scheda scientifica degli oggetti trafugati e copia della denuncia resa alle Autorità di Pubblica Sicurezza.

#### **Art. 15 - (Deposito)**

I musei di Enti locali o di interesse locale devono tenere un registro degli oggetti dati in deposito a Enti o Uffici pubblici aventi sede in locali diversi da quelli in cui è ubicato il museo.

L'eventuale deposito dovrà risultare da apposito verbale di cui una copia dovrà essere trasmessa al Dipartimento regionale competente per materia.

Dal verbale in questione, sottoscritto dal Direttore o Conservatore del museo e dal legale rappresentante dell'ente proprietario, dovrà risultare:

- a) che l'opera verrà assicurata a spese del Concessionario per la somma
- b) stabilita dall'Ente proprietario;
- c) che eventuali restauri verranno eseguiti sempre a spese del Concessionario, sotto il diretto controllo della Direzione del museo, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17;
- d) che il deposito ha carattere temporaneo e che potrà essere revocato, con semplice preavviso, a insindacabile giudizio dell'Ente proprietario;
- e) che la Direzione del museo si riserva il diritto di controllare, attraverso visite periodiche, lo stato di ubicazione e di conservazione delle opere esposte.

#### **Art. 16 - (Prestito)**

Il prestito di opere d' arte da parte di musei di Enti locali o di interesse locale per l'esposizione a mostre in sede diversa dal museo di provenienza dovrà essere autorizzato dal Dipartimento regionale competente per materia, sentita la Commissione di cui al successivo art. 20.

La richiesta dovrà essere accompagnata da:

- benessere dell'ente proprietario;
- dichiarazione del Direttore o Conservatore del museo dalla quale risulti che l'opera in questione presenta tutti i requisiti necessari, sotto il profilo dell'integrità e della manutenzione, per il prestito e la conseguente esposizione al pubblico;
- preventivo del contratto di assicurazione.

La richiesta dovrà pervenire al Dipartimento competente per materia almeno 180 giorni prima dell'apertura della mostra.

Qualora entro il termine di 120 giorni il Dipartimento non provveda al rilascio della autorizzazione di cui al primo comma, la stessa si intende rilasciata.

#### **Art. 17 - (Restauro)**

Il restauro di materiale avente interesse storico - artistico - etnografico, e naturalistico di proprietà di musei di Enti locali o di interesse locale, dovrà essere preventivamente proposto al Dipartimento competente per materia, il quale dà il benessere, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 20, avvalendosi, ove se ne ravvisi la opportunità, della consulenza e dell'assistenza scientifica e tecnica dell'Istituto Centrale per il Restauro e, in ogni caso, nell'osservanza dell'art. 11 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

La proposta dovrà essere accompagnata da:

- elenco del materiale da restaurare;
- relazione tecnico-scientifica;
- preventivo di spesa di una ditta specializzata.

Qualora entro il termine di 120 giorni il Dipartimento non provveda al rilascio del benessere di cui al primo comma, lo stesso si intende rilasciato.

#### **Art. 18 - (Mostre di materiale storico-artistico)**

Le mostre di materiale storico e artistico, organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali e di interesse locale, sono soggette ad autorizzazione regionale.

A tal fine, nonchè per ottenere la concessione del contributo di cui al successivo articolo, gli enti organizzatori dovranno presentare istanza di autorizzazione al Presidente della Giunta regionale almeno un anno prima del periodo in cui la mostra dovrà tenersi.

La domanda dovrà essere corredata da:

- piano tecnico-scientifico della mostra;
- elenco degli oggetti che si intendono esporre;
- preventivo di spesa con l'indicazione degli Enti che concorrono alla copertura della stessa.

La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla domanda, sentita la Commissione consultiva di cui al successivo articolo 20, delibera l'autorizzazione tenendo anche conto delle esigenze di coordinamento del settore.

#### **Art. 19 - (Attività da ammettere a contributo)**

La Regione concede contributi, a Enti locali e altri organismi pubblici e privati titolari di musei di

interesse locale ai sensi del precedente [articolo 9](#), per lo svolgimento delle attività relative a:

- a) istituzione, ordinamento e funzionamento dei musei di Enti locali o di interesse locale e di loro eventuali consorzi;
- b) integrità, sicurezza, conservazione e restauro del patrimonio di cui al precedente articolo 3 - lettera a);
- c) manutenzione e fruizione pubblica del materiale;
- d) incremento delle collezioni;
- e) preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi e ogni altro strumento di informazione relativo all'attività dei musei;
- f) arricchimento delle attrezzature, delle biblioteche specializzate, degli strumenti di ricerca e di restauro;
- g) adozione dei mezzi di conoscenza e comunicazione audiovisivi;
- h) attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di Enti locali o di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;
- i) assistenza ai musei e coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell'informazione regionali, secondo le più recenti indicazioni tecniche;
- l) realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche nell'ambito dei musei e istituti assimilabili;
- m) riproduzione meccanica, ove opportuno, a uso di archivio e per minore usura del materiale;
- n) armonizzazione dei piani di sviluppo dei musei con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio;
- o) organizzazione e promozione di mostre.

#### **Art. 20 - (Commissione consultiva)**

Ai fini di esprimere parere alla Giunta regionale o al Dipartimento regionale competente per quanto previsto agli art. 7, 9, 10, 16, 17, 18, nonché sulla validità e rilevanza culturale delle iniziative di cui al precedente articolo 19, è costituita una Commissione consultiva presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:

- a) il dirigente del Dipartimento competente;
- b) cinque direttori di musei di Enti locali;
- c) quattro esperti scelti tra il personale delle Sovrintendenze, dell'Università e della Scuola secondaria superiore.

Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I membri della commissione durano in carica fino all'avvenuto rinnovo del Consiglio regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all'avvenuta sostituzione.

#### **Art. 21 - (Criteri)**

Il piano di ripartizione dei contributi di cui all'art. 19 deve tener conto:

- a) della funzione svolta dall'Istituto in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio come centro di ricerca, di cultura e di formazione al servizio della comunità;
- b) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo dell'istituto.

### *Titolo IV* *Biblioteche*

#### **Art. 22 - (Funzioni amministrative regionali)**

Nel presente titolo sono disciplinate le funzioni amministrative regionali relative a:

- a) biblioteche di Enti locali o di interesse locale;
- b) centri di lettura stabili, mobili, centri sociali di educazione permanente e Servizio

nazionale di lettura.

### **Art. 23 - (Funzioni della Regione)**

La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento, le funzioni di indirizzo, coordinamento, consulenza, assistenza, studio e ricerca tecnico-scientifica, e, in concorso con gli Enti locali territoriali, programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

In particolare la Regione:

- a) determina i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche affidate agli Enti locali o di interesse locale;
- b) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari di cui all'[art. 32](#) della presente legge e ne approva l'istituzione;
- c) coordina l'informazione bibliografica, definendo i criteri e le procedure di catalogazione atte a garantire l'interscambio tra i sistemi informativi locali, e assumendo altresì specifiche iniziative di rilievo regionale, particolarmente per quanto concerne il collegamento con i servizi bibliotecari extra regionali;
- d) cura, mediante attività e interventi di carattere anche continuativo, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;
- e) indirizza e promuove la rilevazione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico - documentario con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, mediante appositi interventi anche di carattere straordinario;
- f) esercita, in materia di tutela, le funzioni delegate a norma dell'art. 9 del DPR 14 gennaio 1972, n. 3;
- g) fissa i criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche biblioteconomiche nonchè per la produzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa, visivi e auditivi;
- h) coordina, attraverso iniziative e interventi specifici, la rilevazione, su scala regionale, dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie degli Enti locali e di interesse locale nonchè alla relativa utenza;
- i) favorisce la formazione e l'incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia, nella raccolta di materiale bibliografico e archivistico di rilevante interesse storico-scientifico e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale del bibliotecario e dell'archivista (ii);
- l) agevola la formazione e l'aggiornamento di un archivio bibliografico regionale, collegato con gli archivi bibliografici nazionali automatizzati in via di formazione, e accessibile a tutte le biblioteche pubbliche del Veneto;
- m) facilita la formazione e l'incremento di una microfilmatura regionale;
- n) acquisisce importanti raccolte bibliografiche e archivistiche private di rilevante interesse storico-scientifico (iii).

### **Art. 24 - (Funzioni delle Province)**

Le Province esercitano funzioni di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria per i rispettivi ambiti territoriali.

In particolare:

- a) individuano in collaborazione con i Comuni gli ambiti territoriali più idonei alla creazione dei sistemi bibliotecari locali;
- b) predispongono, di concerto con i Comuni, singoli o associati, nel quadro degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale, i programmi bibliotecari territoriali concorrendo anche direttamente allo sviluppo del servizio bibliotecario;
- c) organizzano l'informazione bibliografica sul territorio, provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati al fine della realizzazione del sistema informativo territoriale;
- d) organizzano, per il territorio di competenza e in conformità ai criteri definiti su scala regionale, la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie, nonchè alla relativa utenza;
- e) promuovono e coordinano le iniziative e i programmi diretti all'integrazione dei servizi e

delle attività delle istituzioni bibliotecarie con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico, favorendo il collegamento con i Consigli scolastici distrettuali e con gli organi preposti alle istituzioni universitarie;

f) inviano entro il 31 dicembre di ciascun anno al Presidente della Giunta regionale una relazione sullo stato dei servizi di pubblica lettura.

Il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza annuale degli assessori provinciali competenti al fine di procedere a un esame comparativo della situazione esistente nelle varie province.

#### **Art. 25 - (Funzioni dei Comuni)**

Compete ai Comuni di provvedere all'istituzione, alla gestione, allo sviluppo e al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari sul territorio, nonché alla costituzione dei sistemi bibliotecari locali.

In particolare i Comuni:

a) provvedono all'istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche a essi affidate, adottandone i relativi regolamenti (iv) tenuto conto degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale;

b) concorrono alla costituzione, alla gestione, al funzionamento e allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;

c) curano la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie affidate agli enti locali, nonché alla relativa utenza;

d) intraprendono, per l'ambito territoriale di competenza, ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi.

#### **Art. 26 - (Collegamento con gli organi del sistema scolastico)**

I Comuni e i sistemi bibliotecari, in aggiunta ai compiti di cui all'[articolo 3](#) della presente legge, promuovono il collegamento con i servizi educativi scolastici, favorendo la qualificazione delle relative strutture bibliotecarie e la loro integrazione con gli altri servizi bibliotecari sul territorio.

Al fine indicato, i Comuni e gli organi di gestione dei sistemi bibliotecari sollecitano il parere e le proposte dei consigli scolastici distrettuali, nel quadro dei loro compiti istituzionali, in ordine:

a) alla programmazione e all'attivazione dei servizi bibliotecari;

b) al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari presenti nel territorio con i servizi bibliotecari scolastici;

c) alle manifestazioni culturali e divulgative e alle attività di promozione educativa da svolgersi nell'ambito delle istituzioni bibliotecarie, per quanto in particolare riguarda la loro connessione con l'attività scolastica.

Analoghe forme di collegamento saranno attivate, per i medesimi obiettivi, dalle Province e dai Comuni sedi di Università o di Istituti e Centri di istruzione superiore, con i relativi organi di gestione, al fine anche della valorizzazione delle raccolte di carattere scientifico e del coordinamento con competenze ed esperienze specifiche nel campo delle discipline biblioteconomiche e della organizzazione bibliotecaria, in particolare per quanto riguarda l'automazione dei servizi bibliotecari e dell'informazione bibliografica.

#### **Art. 27 - (Dichiarazione dell'interesse locale)**

La Giunta regionale, sentito il parere dell'Amministrazione comunale competente, può dichiarare di interesse locale e pertanto ammissibili ai contributi di cui all'[art. 36](#) della presente legge, biblioteche particolarmente significative sul piano culturale di proprietà di soggetti diversi da Enti locali territoriali, delle quali sia assicurato il godimento pubblico.

Tale dichiarazione avviene su richiesta dei soggetti proprietari, da inoltrarsi al Presidente della Giunta regionale con il corredo di adeguata documentazione.

#### **Art. 28 - (Organizzazione delle biblioteche)**

Le biblioteche di Enti locali o di interesse locale aperte al pubblico devono:

- esercitare il servizio pubblico gratuitamente;



- garantire la continuità e regolarità del servizio;
- stabilire orari in modo da consentire l'accesso al maggior numero di utenti;
- adempiere all'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con le altre biblioteche;
- curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte in ambito locale;
- disporre di almeno il catalogo alfabetico per autore del materiale posseduto, compilato in osservanza delle regole catalografiche nazionali.

Gli Enti locali determinano, con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale entro quattro mesi dall'istituzione della biblioteca, l'ordinamento interno delle loro biblioteche, le funzioni del personale, gli orari di apertura al pubblico, le modalità di espletamento dei servizi e di partecipazione delle componenti culturali e sociali, nonché la composizione dell'eventuale comitato, (v) di cui al successivo articolo, le modalità di elezione e durata in carica dei suoi membri.

L'orario di servizio per il personale addetto alle biblioteche di Enti locali deve comunque essere pari a quello stabilito per i dipendenti comunali, con un minimo di 26 ore settimanali di apertura al pubblico; per le biblioteche dei Comuni con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, l'orario di servizio può essere ridotto a 25 ore settimanali, con un minimo di 16 ore di apertura al pubblico, per quelle dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti può essere ancora ridotto rispettivamente a 18 e 12 ore settimanali.

Per le biblioteche di interesse locale l'orario di apertura al pubblico deve essere il medesimo di quello stabilito al comma precedente per le biblioteche di Enti locali.

L'apertura al pubblico deve sempre essere assicurata dal personale previsto dall'[art. 33](#) della presente legge.

Saranno esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli enti che non avranno adeguato i regolamenti delle loro biblioteche alle norme in essa previste.

#### **Art. 29 - (Comitati della biblioteca)**

1. Le norme statutarie e regolamentari dei Comuni possono prevedere per le biblioteche di rispettiva proprietà la costituzione di appositi Comitati di biblioteca con funzioni di concorso nella formazione dell'indirizzo culturale e politico.

2. Il Comitato viene eletto dal Consiglio comunale con voto limitato in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Alle riunioni del Comitato partecipa con voto consultivo il bibliotecario. Possono inoltre partecipare, con voto consultivo, rappresentanti di associazioni culturali locali e del mondo della scuola.

3. I Comitati delle biblioteche di enti locali collegate nei sistemi territoriali possono produrre collegialmente i documenti legati alle attività ad essi affidate. (vi) (vii)

#### **Art. 30 - (Raccolta pubblicazioni ufficiali)**

I Comuni devono depositare nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate.

Le Province sono tenute a inviare copia delle loro pubblicazioni ufficiali alle biblioteche dei comuni del proprio territorio e dei comuni capoluogo di ciascuna provincia del Veneto.

(omissis) (viii)

#### **Art. 31 - (Ordinamento bibliografico)**

Le biblioteche di Enti locali della Regione attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme per la catalogazione e il servizio pubblico in base alle norme emanate dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per le biblioteche statali.

Al fine di favorire il perseguimento degli scopi di cui sopra nonché la valorizzazione e l'integrazione delle risorse bibliotecarie e storico - archivistiche esistenti sul territorio e la loro più ampia utilizzazione pubblica, la Giunta regionale e gli Enti locali territoriali possono stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.

#### **Art. 32 - (Sistemi bibliotecari)**

La Regione favorisce la cooperazione fra le biblioteche pubbliche autonome e la creazione di sistemi bibliotecari territoriali e urbani.

Il sistema bibliotecario è costituito dal complesso delle strutture e dei servizi delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale che vi afferiscono, nonché dallo insieme delle funzioni degli organi e dei servizi tecnico-amministrativi previsti nell'atto istitutivo del sistema stesso.

I sistemi bibliotecari intercomunali sono costituiti, di intesa tra i Comuni interessati, in relazione a esigenze di funzionalità, razionalità e qualificazione del servizio bibliotecario.

Per la gestione dei sistemi bibliotecari territoriali, vengono costituiti appositi consorzi tra gli Enti locali. Detti sistemi bibliotecari tendono ad attuare il servizio regionale di lettura, mediante la raccolta in proprio di materiale librario e di altri mezzi di informazione e comunicazione da mettere a disposizione delle biblioteche aderenti.

Gli ambiti territoriali dei sistemi bibliotecari devono di norma essere articolati in armonia con le delimitazioni territoriali dei distretti scolastici o delle loro aggregazioni.

I Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti possono istituire nel loro territorio biblioteche succursali, dando vita a sistemi bibliotecari urbani.

Il sistema bibliotecario è aperto a ogni altra biblioteca o nucleo documentario, pubblico o privato presente nel territorio, che può afferirvi in regime di convenzione, a norma dell'art. 31.

Spetta al sistema bibliotecario in particolare:

- assicurare un efficiente servizio bibliotecario con prevalente funzione di informazione generale;
- promuovere il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle risorse bibliotecarie esistenti nel territorio;
- definire e realizzare i programmi di sviluppo e di qualificazione delle strutture e dei servizi bibliotecari afferenti al sistema;
- predisporre e gestire servizi tecnico amministrativi comuni o generali per le biblioteche di Enti locali e di interesse locale afferenti al sistema;
- curare la formazione di cataloghi collettivi e di sistemi informativi coordinati o integrati nonché l'interscambio delle informazioni e dei servizi su scala extra sistemica;
- predisporre il rilevamento di dati statistici e informativi riguardanti lo stato e il funzionamento delle strutture e dei servizi e l'utenza dei medesimi;
- provvedere alla fornitura e alla produzione di materiale per l'utenza svantaggiata, mediante anche apposite convenzioni con istituti e centri specializzati.

Il provvedimento istitutivo del sistema bibliotecario prevede:

- l'ambito territoriale, la sede amministrativa e il centro di coordinamento del sistema o la biblioteca a ciò deputata;
- la costituzione, la composizione, le attribuzioni degli organi di gestione e di rappresentanza;
- le funzioni e compiti specifici assegnati al sistema;
- i servizi tecnico-amministrativi comuni o generali che s' intendono attivare e le relative strumentazioni operative;
- il personale assegnato o comandato a tali servizi, il piano di spesa, le modalità di finanziamento, di riparto degli oneri per i servizi medesimi;
- le forme di consultazione e di collegamento con gli organi del sistema scolastico, per le finalità di cui all'[art. 26](#).

L'istituzione dei sistemi bibliotecari è approvata dalla Giunta regionale, su istanza degli enti promotori tenendo conto di quanto previsto dal precedente [articolo 24](#).

Le Associazioni di biblioteche di interesse locale maggiormente rappresentative sul piano regionale, che svolgono le funzioni previste nel presente articolo, possono essere ammesse ai contributi di cui all'art. 36 della presente legge.

### **Art. 33 - (Personale tecnico delle biblioteche)**

Il personale tecnico delle biblioteche pubbliche è costituito da bibliotecari e da assistenti di biblioteca e viene assunto esclusivamente mediante pubblico concorso. Il titolo di studio richiesto è rispettivamente la laurea e il diploma di scuola media superiore fatte salve le deroghe previste dal contratto degli Enti locali per prestazioni di servizio già effettuate. (ix)

#### **Art. 34 -(Concorsi e incarichi)**

Gli Enti locali e i Consorzi di Enti locali bandiranno tempestivo pubblico concorso per l'assunzione di un responsabile di biblioteca a titolo stabile, ogni qualvolta si renda vacante un posto già coperto o esso sia di nuova istituzione.

Adeguate valutazioni saranno date ai titoli di specializzazione post - universitaria o rilasciati dagli Archivi di Stato, nonché, per quanto concerne gli assistenti di biblioteca, alla frequenza con esito favorevole ai corsi promossi dalla Regione o da altri Enti Pubblici.

Della Commissione giudicatrice dei concorsi fa parte un esperto del settore, di livello superiore o almeno pari al posto messo a concorso, designato dalla competente struttura regionale tra bibliotecari o assistenti di biblioteca e in servizio presso biblioteche di enti locali o consorzi di enti locali del Veneto, che hanno inviato alla Regione la propria disponibilità all'incarico con relativo curriculum professionale. Nell'impossibilità di individuare tale esperto, nel caso di concorsi già regolarmente banditi, il dirigente della Direzione regionale competente può indicare in suo luogo un funzionario della Direzione, dotato di competenze specifiche. (x)

Secondo l'importanza della biblioteca, riferita anche al numero degli utenti interessati, il servizio della biblioteca stessa sarà affidato a un bibliotecario ovvero a un assistente di biblioteca.

Tuttavia, nei Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, può essere conferito l'incarico di assistente di biblioteca con retribuzione forfettaria e fatte salve le norme in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, mediante selezione pubblica e tenuti presenti i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso di assistente di biblioteca.

Nei Comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti le funzioni di bibliotecario possono essere affidate, previa apposita convenzione con il centro del sistema, a un incaricato messo a disposizione del centro del sistema medesimo.

#### **Art. 35 -(Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616)**

Con le disposizioni del presente articolo sono disciplinate le funzioni trasferite alla Regione a norma dello art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, relativo a:

- centri di lettura stabile;
- centri di lettura mobile;
- centri sociali di educazione permanente;
- servizio nazionale di lettura.

I beni materiali dei centri di lettura stabile esistenti nel territorio regionale sono trasferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale ai Comuni nel cui ambito i centri stessi operano.

Sono ammessi ai contributi di cui al presente titolo i Comuni interessati che delibereranno la trasformazione del locale centro di lettura stabile in biblioteca civica o l'aggregazione dello stesso alla biblioteca già esistente.

Il materiale di pertinenza dei centri mobili di lettura è trasferito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, all'Amministrazione comunale della città capoluogo di provincia.

Beni e materiali in dotazione ai Centri sociali di educazione permanente sono trasferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale alle Amministrazioni comunali per l'arricchimento delle dotazioni delle loro biblioteche.

I compiti finora svolti dal servizio nazionale di lettura sono assorbiti nelle competenze dei sistemi bibliotecari di cui alla presente legge.

#### **Art. 36 - (Attività da ammettere a contributo)**

La Regione concede contributi a Enti locali, e altri organismi pubblici o privati titolari di biblioteche di interesse locale per lo svolgimento delle attività relative a:

- a) istituzione, ordinamento e funzionamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale, riconosciute ai sensi dell'[art. 27](#) della presente legge;
- b) istituzione, ordinamento e funzionamento di sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali;
- c) incremento, integrità, custodia, sicurezza e conservazione del patrimonio;

- d) manutenzione e fruizione pubblica del materiale stesso;
- e) riproduzione del materiale a uso d' archivio e per minore usura dei cimeli;
- f) adozione e realizzazione di strumenti di lettura e comunicazione a mezzo “ audio ” e “ video ”;
- g) qualificazione delle biblioteche di Enti locali come centri di azione culturale e sociale;
- h) assistenza alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari, coordinamento delle loro attività a vantaggio della documentazione e dell'informazione secondo le più recenti indicazioni tecniche, anche automatiche;
- i) preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi, e ogni altro strumento di informazione;
- l) armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio;
- m) restauro del materiale bibliografico raro e di pregio.

Sono, altresì, ammesse a contributo le iniziative della nastroteca “ P. Bigini ”, con sede a Padova, dell'Unione Italiana Ciechi, relative alla registrazione e distribuzione del “ libro parlato ”. (xi)

#### **Art. 37 - (Criteri)**

Il piano annuale di ripartizione dei contributi di cui all'[art. 45](#) deve tener conto in particolare:

- a) della popolazione residente;
- b) della funzione svolta dalla biblioteca, in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio, come centro culturale di formazione al servizio della comunità;
- c) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo della biblioteca o del sistema bibliotecario, risultanti dalla richiesta di contributo di cui al precedente articolo;
- d) delle somme erogate pro-capite dall'Ente locale per la biblioteca nell'esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce il contributo;
- e) delle esigenze di riequilibrio territoriale e sociale.

Per gli interventi di cui all'art. 36 - lettera f), della presente legge, il contributo regionale può raggiungere il cento per cento della somma ammissibile con la riserva del 5 per cento dell'ammontare complessivo del piano di ripartizione.

### *Titolo V*

#### **Art. 38 - (Funzioni della Regione)**

La Regione, avvalendosi della collaborazione della Sovrintendenza archivistica per il Veneto e in conformità con la vigente legislazione dello Stato, favorisce la tutela e il riordino degli Archivi degli Enti locali.

La Regione promuove altresì la costituzione e favorisce il riordino e la pubblica fruizione di Archivi storici privati di interesse locale.

#### **Art. 39 - (Compiti degli Enti locali)**

Gli Enti locali provvedono alla corretta formazione dei loro archivi e ne promuovono la più ampia consultabilità, secondo quanto disposto dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409.

Gli Enti locali, osservate le norme di cui al DPR 30 settembre 1963, n. 1409, provvedono a trasferire nei loro archivi i documenti posseduti una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici.

Le sezioni di archivio ordinate e inventariate possono trovare collocazione nei locali della biblioteca, qualora ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione e assicurarne la conservazione.

Presso la biblioteca dell'Ente locale sono comunque depositati gli inventari delle sezioni separate dall'archivio dell'Ente, mentre nella biblioteca centro del sistema sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli Enti aderenti al sistema.

Presso il Dipartimento regionale competente per materia sono depositati gli inventari di tutti gli archivi di Enti locali della Regione.

#### **Art. 40 - (Sistemi archivistici)**

La Regione favorisce l'istituzione di Consorzi tra Enti locali, organizzati in ambiti territoriali da individuare di concerto con la Sovrintendenza Archivistica per il Veneto per la gestione di sistemi archivistici comuni con riferimento alle concrete realtà storiche e archivistiche proprie di ogni area territoriale.

#### **Art. 41 - (Dichiarazione dell'interesse locale)**

La Giunta regionale, sentito il parere dell'Amministrazione comunale competente per territorio e della Sovrintendenza Archivistica per il Veneto, può dichiarare di interesse locale e pertanto ammissibili ai contributi di cui al successivo articolo 42 archivi particolarmente significativi sul piano culturale di proprietà di soggetti diversi dallo Stato o da Enti locali territoriali, dei quali sia assicurata la fruizione pubblica.

Tale dichiarazione avviene su richiesta dei soggetti proprietari, da inoltrarsi al Presidente della Giunta regionale con il corredo di adeguata documentazione.

#### **Art. 42 - (Attività da ammettere a contributo)**

La Regione concede agli Enti locali e ai soggetti di cui al precedente art. 41, contributi per:

- a) la sistemazione e la corretta collocazione del materiale archivistico;
- b) l'acquisto di attrezzature di contenimento e classificazione di detto materiale;
- c) il restauro del materiale archivistico di particolare interesse culturale. (xii)

### *Titolo VI*

#### *Formazione e aggiornamento del personale dei musei e delle biblioteche*

#### **Art. 43 - (Formazione e aggiornamento del personale dei musei e delle biblioteche)**

La formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico delle biblioteche e dei musei sono attuati attraverso appositi progetti e conseguenti corsi di formazione professionale nonché mediante seminari e corsi di lezione e di esercitazione a vario livello.

Tali attività sono svolte anche con la collaborazione delle Università, dei Musei e degli Istituti specializzati e/ o con apposite convenzioni con i medesimi enti.

I profili professionali, gli ordinamenti didattici, i contenuti formativi e le modalità di accesso alle attività di cui ai commi precedenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e inseriti nel piano previsto dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 59. (xiii)

La gestione di tali iniziative è di norma compito della Regione; può essere altresì attuata dalle Province o dai sistemi bibliotecari.

### *Titolo VII*

#### *Iniziative della Regione*

#### **Art. 44 - (Iniziative della Regione)**

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'[art. 1](#) della presente legge, la Regione:

- a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione con gli Enti e Istituzioni di cui allo [articolo 2](#) o per affidamento;
- b) dispone l'attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e trasmissione dati relativi a tali beni culturali.

### *Titolo VIII*

#### *Approvazione del piano generale di riparto*

#### **Art. 45 - (Approvazione del piano generale di riparto)**

La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno approva, sentita la competente Commissione consiliare:

- a) il piano dei contributi da assegnare alle istituzioni di cui al precedente [articolo 4](#);
- b) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente [art. 18](#);
- c) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente [art. 19](#);

- d) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente [art. 36](#);
- e) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente [art. 42](#);
- f) il programma di iniziative culturali di cui al precedente [art. 44](#) - lettera a).

Qualora si manifesti l'opportunità di realizzare una singola iniziativa di cui al punto f) del comma precedente senza attendere l'approvazione annuale del programma, la Giunta regionale è autorizzata a disporre l'immediata attuazione dandone comunicazione alla competente Commissione consiliare.

#### **Art. 46 - (Non cumulabilità)**

In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali.

### *Titolo IX*

#### *Procedimenti*

#### **Art. 47 - (Modalità di presentazione delle domande)**

Le domande dei soggetti interessati alla concessione dei contributi per le iniziative di cui all'[art. 2](#) devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, fatto salvo quanto previsto dall'[art. 18](#), con le modalità previste dalla legge regionale 3 agosto 1982, n. 23, corredate da:

- a) una relazione che illustri le finalità e le modalità di realizzazione dell'attività culturale per la quale il contributo è richiesto;
- b) l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti;
- c) il preventivo dettagliato di spesa.

#### **Art. 48 - Norme per l'erogazione dei contributi.**

1. Per le attività di cui agli [articoli 19, 36 e 42](#), il contributo regionale è concesso fino ad un massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Il contributo concesso è vincolato alla destinazione indicata nella domanda, nei limiti di quanto ritenuto ammissibile con provvedimento della Giunta regionale.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo per le attività di cui all'articolo 19, i soggetti beneficiari devono, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo stesso, presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione e di impegno ad assicurare la copertura finanziaria per l'attuazione dell'attività.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione di spesa, per le attività di cui all'articolo 19, entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento; per le attività di cui agli articoli 36 e 42, entro l'esercizio successivo a quello di riferimento.
5. La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, qualora venga accertata una spesa inferiore al contributo medesimo per le attività di cui all'articolo 19, o alla spesa ammessa, per le attività di cui agli articoli 36 e 42.
6. Per le attività di cui all'articolo 19, il beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno dettagliata relazione sull'esecuzione delle attività definite dal provvedimento di cui al comma 2.
7. Gli interventi effettuati con il sostegno regionale devono recare adeguata indicazione con modalità e caratteristiche definite mediante apposito provvedimento della Giunta regionale.
8. La concessione del contributo è revocata qualora non sia rispettato quanto previsto dal comma 2.
9. La revoca o la mancata presentazione della documentazione di spesa comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal RD n. 639 del 14 aprile 1910 e successive modificazioni ed integrazioni. (xiv)

### *Titolo X*

#### *Norme finali*

#### **Art. 49 - (Abrogazione di disposizioni precedenti).**

Le leggi regionali:



- 1) [28 aprile 1977, n. 34](#) “ Contributo della Regione in favore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia ”;
  - 2) [5 novembre 1979, n. 82](#) “ Norme in materia di musei, biblioteche di Enti locali o di interesse locale e di archivi storici di Enti locali ”;
  - 3) [8 maggio 1980, n. 53](#) “ Finanziamento degli interventi di cui all’art. 32 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 “ Norme in materia di musei, biblioteche di Enti locali o di interesse locale e di archivi storici di Enti locali ” ”;
  - 4) [22 dicembre 1981, n. 72](#) “ Contributi della Regione in favore di “ The Solomon R. Guggenheim Foundation ”;
  - 5) [22 dicembre 1981, n. 73](#) “ Contributo regionale alla Fondazione Fioroni di Legnago ”;
  - 6) [22 dicembre 1981, n. 76](#) “ Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 “ Norme in materia di musei, biblioteche di Enti locali e di archivi storici di Enti locali ” ”;
- sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi all’espletamento dei procedimenti amministrativi attualmente in essere e concernenti la concessione dei contributi per l’anno 1984.

#### *Titolo XI*

##### **Art. 50 - (Domande di contributo)**

Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui ai precedenti art. 19, 36 e 42 devono essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa.

##### **Art. 51 - (Contributo 1984 agli Enti e Istituti di rilevante importanza)**

Per l’anno 1984 l’entità dei contributi concessi agli istituti di particolare rilevanza culturale è determinato nella misura indicata nell’[allegato A\)](#) della presente legge.

Agli Enti di cui alle leggi:

- 1) [28 aprile 1977, n. 34](#) “ Contributo della Regione in favore della Fondazione Querini Stampalia di Venezia ”;
- 2) [22 dicembre 1981, n. 72](#) “ Contributi della Regione in favore di “ The Solomon R. Guggenheim Foundation ”;
- 3) [22 dicembre 1981, n. 73](#) “ Contributo regionale alla Fondazione Fioroni di Legnago ”;

è corrisposta per l’anno 1984 l’eventuale integrazione tra la somma indicata nell’allegato A) e la somma già corrisposta, o da corrispondere, ai sensi di dette leggi.

##### **Art. 52 - (Contributi integrativi)**

La Giunta regionale è autorizzata per l’esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi di cui al provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 82, un ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma prevista in detto riparto.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo stanziamento residuo attraverso l’erogazione di contributi anche a enti e associazioni le cui domande, ai fini della legge regionale di cui al primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate entro la data di approvazione della presente legge.

Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti di cui all’[allegato A\)](#).

La Giunta regionale darà immediata comunicazione alla Commissione consiliare competente dell’elenco dei contributi erogati a norma dei precedenti commi.

##### **Art. 53 - (Commissione Consultiva)**

Ai fini e per gli effetti dell’[art. 20](#) della presente legge, fino all’insediamento della Commissione di cui al medesimo articolo, resta in carica la Commissione prevista all’art. 21 della abrogata legge regionale 5 novembre 1979, n. 82.

#### *Titolo XII*

##### *Disposizioni finanziarie*

##### **Art. 54 - (Norma finanziaria)**

Per l’attuazione della presente legge è autorizzata un’ ulteriore spesa di L. 755.000.000 per l’esercizio

finanziario 1984 e L. 555.000.000 per gli esercizi finanziari 1985 e 1986 di cui:

- a) L. 75.000.000 per contributi alle istituzioni di grande rilevanza culturale, ai sensi dell'[art. 4](#) della presente legge;
- b) L. 250.000.000 per contributi a Enti locali titolari di biblioteche secondo quanto previsto dagli [artt. 36](#) e [42](#) della presente legge;
- c) L. 150.000.000 per contributi a Enti locali e altri organismi pubblici e privati titolari di musei secondo quanto previsto nell'art. 19 della presente legge;
- d) L. 280.000.000 per le iniziative promosse direttamente dalla Giunta regionale per il 1984, e lire 80.000.000 per il 1985 e 1986.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio sono istituiti degli appositi nuovi capitoli per gli interventi previsti nei punti a), b), c), d), del precedente comma.

Per l'esercizio finanziario 1984 i contributi di cui ai precedenti punti a), b), e c) verranno concessi secondo le modalità previste rispettivamente negli [artt. 51](#) e [52](#) della presente legge.

L'amministrazione regionale fa fronte agli oneri di cui al primo comma mediante il prelievo di quota parte degli importi a tal uopo accantonati nel fondo globale per le spese correnti (cap. 80210) secondo l'esatta destinazione attribuita alla partita n. 7 " Interventi nel settore culturale " del bilancio regionale relativamente all'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984- 1986 per L. 555.000.000, e per L. 200.000.000 dalla partita n. 12 - contributo per organizzazione Mostra del Paris - Bordon, relativamente al solo esercizio finanziario 1984.

I capitoli istituiti a norma delle leggi regionali abrogate ai sensi del precedente art. 49 rimangono in essere solamente fino ad avvenuta erogazione dei contributi per l'anno 1984.

A partire dall'esercizio finanziario 1985 gli importi già iscritti nel bilancio pluriennale su tali capitoli, ammontanti a L. 2.036.000.000 per il 1985 e L. 2.046.000.000 per il 1986, verranno stornati a favore dei capitoli di nuova istituzione creati a norma del presente articolo.

La spesa complessiva prevista per l'attuazione della presente legge è così determinata in L.2.591.000.000 per il 1985, e L. 2.601.000.000 per il 1986.

Lo stanziamento dei capitoli di spesa istituiti dalla presente legge sarà determinato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale a norma dello [art. 32](#), della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, tenuto conto degli accantonamenti previsti sul bilancio pluriennale in corrispondenza alla partita di spesa che hanno fissato la copertura finanziaria per l'esercizio 1984. (xv)

#### **Art. 55 - (Variazione di bilancio)**

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 e pluriennale 1984-1986 sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 70008 - Contributi della Regione a favore della Fondazione Querini Stampalia

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
		1984	-----
Competenza	-----	1984	-----
Cassa	-----	1985	L. 30.000.000
		1986	L. 30.000.000

Cap. 70020 - Contributo della Regione a favore della Fondazione Fioroni di Legnago

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
		1984	-----
Competenza	-----	1984	-----
Cassa	-----	1985	L. 20.000.000
		1986	L. 20.000.000

Cap. 70030 - Contributo della Regione a favore della Fondazione Guggenheim

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
		1984	-----
Competenza	-----	1984	-----
Cassa	-----	1985	L. 100.000.000



1986 L. 100.000.000

Cap. 70090 - Contributi per il finanziamento e lo sviluppo delle biblioteche di Enti locali, centri di lettura, archivi storici

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	----	1984	----
Cassa	----	1985	L. 1.050.000.000
		1986	L. 1.050.000.000

Cap. 70092 - Contributi per la salvaguardia e la conservazione di materiale raro

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	----	1984	----
Cassa	----	1985	L. 70.000.000
		1986	L. 80.000.000

Cap. 70094 - Acquisto libri per la biblioteca del servizio per i beni librari e archivistici

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	----	1984	----
Cassa	----	1985	L. 6.000.000
		1986	L. 6.000.000

Cap. 70096 - Contributi per il finanziamento dei musei di Enti locali

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	----	1984	----
Cassa	----	1985	L. 700.000.000
		1986	L. 700.000.000

Cap. 70100 - Contributi a favore di Consorzi di Enti locali per le finalità di cui al primo comma dell'art. 32 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 82

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	----	1984	----
Cassa	----	1985	L. 60.000.000
		1986	L. 60.000.000

Cap. 80210 - Fondo globale spese correnti normali - partita n. 7 " Nuove iniziative culturali " - partita n. 12 " Contributo per organizzazione Mostra del Paris - Bordon "

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 755.000.000	1984	L. 755.000.000
Cassa	L. 755.000.000	1985	L. 555.000.000
		1986	L. 555.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 70116 - Contributi regionali a favore di istituzioni di grande rilevanza culturale in materia di musei, biblioteche, ecc. (c.n.i.)

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 75.000.000	1984	L. 75.000.000
Cassa	L. 75.000.000	1985	L. 225.000.000
		1986	L. 225.000.000

Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01

Cod. ISTAT 1.1.1.62.2.06.06

Cap. 70118 - Spese per iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale (c.n.i.)

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
--	------------------	----------------------	--

Competenza	L. 280.000.000	1984	L. 280.000.000
Cassa	L. 280.000.000	1985	L. 80.000.000
		1986	L. 80.000.000

Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01

Cod. ISTAT 1.1.1.41.2.06.06

Cap. 70120 - Contributi a Enti locali e altri organismi pubblici e privati titolari di musei di interesse locale per le iniziative di cui all'art. 19 della legge (c.n.i.)

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	----	1984	----
Cassa	----	1985	L. 1.436.000.000
		1986	L. 1.446.000.000

Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01

Cod. ISTAT 1.1.1.52.2.06.06

Cap. 70122 - Contributi a Enti locali e altri organismi pubblici o privati titolari di biblioteche di interesse locale per le iniziative di cui agli artt. 36 e 42 della legge (c.n.i.)

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	----	1984	----
Cassa	----	1985	L. 850.000.000
		1986	L. 850.000.000

Tit. 09 Cat. 01 Sez. 01

Cod. ISTAT 1.1.1.52.2.06.06

Cap. 70090 - Contributi per il finanziamento e lo sviluppo delle biblioteche di Enti locali, centri di lettura, archivi storici

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 250.000.000	1984	L. 250.000.000
Cassa	L. 250.000.000	1985	----
		1986	----

Cap. 70096 - Contributi per il finanziamento dei musei di Enti locali

	Bilancio annuale	Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 150.000.000	1984	L. 150.000.000
Cassa	L. 150.000.000	1985	----
		1986	----

#### Art. 56 - (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello [art. 44](#) dello Statuto ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

- 
- (i) Lettera così sostituita dal comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.
  - (ii) Lettera così modificata dall'art. 1 della legge regionale 25 giugno 1987, n. 34
  - (iii) Lettera così inserita dall'art. 1 della legge regionale 25 giugno 1987, n. 34
  - (iv) Comma modificato da comma 3 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 25, nel senso che vengono abrogate le parole "e nominandone gli organi di gestione".
  - (v) Comma così modificato da comma 4 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 25.
  - (vi) Articolo sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 25.
  - (vii) Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 25 dispone che i Comitati di gestione già istituiti ai sensi dell'art. 29 nella precedente formulazione esercitano le proprie

funzioni fino al 31 dicembre 2002

- (viii) Comma abrogato dall'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 43
- (ix) Comma così modificato da comma 1 art. 27 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.
- (x) Comma modificato da comma 5 art. 1 legge regionale 16 agosto 2002, n. 25, in precedenza modificato da comma 2 art. 27 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46.
- (xi) Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 i contributi relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, possono essere erogati sia su avvenuta accettazione, sia su presentazione di idonea rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.
- (xii) Ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 i contributi relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, possono essere erogati sia su avvenuta accettazione, sia su presentazione di idonea rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.
- (xiii) La legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 è stata abrogata dall'art. 31 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 che ha ridisciplinato la materia.
- (xiv) Articolo così modificato dal comma 2 art. 42 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37. In precedenza già sostituito dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 7 e dall'art. 41 della legge regionale 23 agosto 1996 n. 28.
- (xv) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.

ALLEGATO A)

relativo alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50:

“ Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale ”

ELENCO DELLE ISTITUZIONI  
DI RILEVANTE IMPORTANZA CULTURALE

1) Fondazione scientifica Querini Stampalia di Venezia	L. 200.000.000
2) Fondazione Fioroni di Legnago	L. 25.000.000
3) Fondazione Guggenheim di Venezia	L. 100.000.000
4) Biblioteca Capitolare di Verona	L. 30.000.000

## **ALLEGATO C)**

### **DISCIPLINARE PER UTILIZZO DELLA RETE INTERNET TRAMITE TECNOLOGIA WIRELESS FIDELITY (WI-FI)**

#### **Art. 1 Finalità del servizio**

Il servizio di connessione alla rete Internet mediante l'utilizzo della tecnologia Wi-Fi è fornito dal Comune di Caldiero con l'obiettivo di:

1. Concorrere alla diffusione della conoscenza mediante l'uso di nuove tecnologie;
2. Migliorare l'accesso dei cittadini all'informazione e alla conoscenza facilitando le attività di studio, ricerca e documentazione.

#### **Art. 2 Modalità di accesso al servizio**

1. Il servizio è disponibile gratuitamente presso la Biblioteca Comunale per gli utenti in possesso di un proprio dispositivo portatile, opportunamente munito delle componenti necessarie per l'utilizzo di connessioni Wi-Fi, che desiderano accedere alla rete internet entro i locali della biblioteca.
2. L'accesso al servizio Wi-Fi è consentito esclusivamente agli utenti che abbiano compiuto 14 anni.
3. Per accedere al servizio occorre presentare presso la biblioteca un documento d'identità valido e compilando l'apposito modulo delle credenziali d'accesso (Modello B).
4. L'operatore della Biblioteca, previa acquisizione della sopra indicata documentazione, rilascia all'utente le credenziali di accesso al servizio: un codice di identificazione (username) e una parola-chiave (password).  
Per gli utenti minorenni le credenziali di accesso verranno rilasciate previo consenso dei genitori del cui utilizzo saranno ritenuti responsabili.
5. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e segrete e non possono essere cedute a terzi. L'utente è tenuto a custodire con cura i propri codici di accesso ed è responsabile di un eventuale utilizzo improprio degli stessi.

#### **Art. 3 - Assistenza**

Il servizio Wi-Fi è rivolto a utenti che siano già in possesso delle conoscenze informatiche di base. L'assistenza da parte degli operatori di biblioteca è limitata alle informazioni tecniche di connessione alla rete.

#### **Art. 4 Divieti e obblighi dell'utente**

Durante l'utilizzo del servizio di accesso a internet tramite Wi-Fi è vietato:

1. Svolgere qualunque attività che sia in contrasto con la normativa italiana ed europea;
2. Accedere a siti, a chat, a giochi di rete che, per contenuti e immagini, siano in contrasto con le finalità pubbliche del servizio (siti pedofili, pornografici, che ispirano alla violenza e al razzismo, ecc.);
3. Compiere azioni che possano disturbare gli altri utenti (visualizzazione di

immagini che possono disturbare altri utenti, ascolto di musica senza cuffie, giochi in rete, telefonate virtuali, ecc.);

4. Immettere o trasmettere virus o programmi pericolosi per altri utenti;
5. Svolgere qualsiasi attività intesa a eludere o ingannare i sistemi di controllo di accesso e/o sicurezza di qualsiasi server interno o pubblico;
6. Prelevare file in violazione alle norme di tutela del copyright (mp3, giochi, emulatori, ecc....), di cui alla legge 18/08/2000 n. 248 e successive modifiche;
7. Violare le norme di buona educazione in uso sulla rete Internet, note come "Netiquette" divenute standard nel documento noto come "RCF 1855".

#### **Art. 5 Responsabilità dell'utente**

L'utente del servizio Wi-Fi:

1. Si assume la totale responsabilità per le azioni compiute durante l'utilizzo del servizio Wi-Fi o per il contenuto dei messaggi trasmessi;
2. È responsabile di ogni violazione del presente disciplinare e della normativa in materia. Si impegna a sollevare la biblioteca e a tenerla indenne da qualsiasi pretesa, anche di terzi, a qualsivoglia titolo, comunque avente causa dalla violazione del presente disciplinare e/o dalla violazione di legge o regolamenti o provvedimenti amministrativi.
3. È consapevole che il servizio di rete Wi-Fi è fornito mediante l'utilizzo di frequenze in banda condivisa e limitata protezione contro interferenze, di conseguenza l'erogazione del servizio e la sua qualità non sono garantite;
4. Riconosce che il gestore del servizio non è in alcun modo responsabile per il contenuto, la qualità, la validità di qualsiasi informazione reperita in rete.

#### **Art. 6 Sanzioni**

Se l'utente, durante la connessione alla rete Internet tramite la connettività Wi-Fi, non osserva le prescrizioni fornite dal presente documento e dalla normativa vigente in materia, può essere sospeso o escluso dal servizio.

(Modulo d'iscrizione al servizio Wi-Fi della Biblioteca)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Via/Piazza \_\_\_\_\_ Cap \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_

documento d'identità \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

rilasciato da \_\_\_\_\_ valido fino al \_\_\_\_\_

Nome e Cognome del Genitore (se minorenne) \_\_\_\_\_

### **CHIEDE**

di accedere al servizio Wi-Fi della Biblioteca di Caldiero con il proprio dispositivo portatile.

A tale scopo allega copia fotostatica del proprio documenti d'identità.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del disciplinare del servizio e di accettarne le condizioni.

Caldiero, \_\_\_\_\_ Firma (del genitore se minorenne) \_\_\_\_\_

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196

Firma (del genitore se minorenne) \_\_\_\_\_